



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Ragusa

Piazza Libertà, 34 - 97011 Acate (RG) - Italia

Tel. (+39)0932-877011 - Fax. (+39)0932-990788

Codice Fiscale - Partita IVA : 00080280886

e-mail: info@comune.acate.rg.it

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.acate.rg.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 63 del 20/11/2020

Oggetto: chiusura uffici comunali ed individuazione servizi comunali essenziali che fanno eccezione alla chiusura, nel periodo fissato dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 61 del 19/11/2020 che decreta il Comune di Acate "zona rossa".

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):
[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...];
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25.02.2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- il DPCM 8 marzo 2020 riportante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02.03.2020 del Ministero dell' Interno;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, ad oggetto: "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;
- la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la P.A. che al punto 2 rubricato "svolgimento dell'attività amministrativa", recita: *"Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna. Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale;*
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la quale legge è stata modificata mediante D. L.30 luglio 2020, n. 83;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 17 maggio 2020 contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visti gli allegati da 1 a 17 recanti "Linee guida redatte ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 15 ottobre 2020;

- il DPCM n. 125 del 7 ottobre 2020, in vigore dall'8.10.2020, mediante il quale è stato prorogato lo stato di emergenza per prevenire e contrastare la diffusione del virus Covid-19 sino al 31.01.2021;
- DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ma anche sul territorio comunale, ove alla data odierna si sono registrati molteplici casi di infezione da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 61 del 19/11/2020, con la quale, preso atto della straordinaria diffusione del virus sul territorio di alcuni Comuni siciliani dichiara “zona rossa” il territorio degli stessi, tra cui quello del Comune di Acate, dal 21 novembre al 3 dicembre prossimi, dettando a tal fine le speciali misure contenitive che tale qualificazione espressamente comporta, in aggiunta a quelle già sancite dai precedenti provvedimenti governativi per gli Enti con diversa classificazione in termini di emergenza COVID-19;

Preso atto che tra tali speciali misure contenitive rientrano, fra le altre:

- la principale misura - riportata infatti all'art. 1, comma 1, lettera a) – del divieto di accesso e allontanamento dal territorio comunale con ogni mezzo pubblico o privato, fatte salve le dovute eccezioni ivi indicate;
- la misura riportata all'art. 1, comma 1, lettera d), della sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Ritenuto necessario porre in essere ogni possibile azione necessaria ed utile a dare concreta attuazione alle suddette misure dirette a limitare le possibilità di contagio mediante innalzamento dei livelli di attenzione e di prevenzione;

Considerato che in quest'ottica, segnatamente in ossequio alla suddetta disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), si rende necessario intervenire in merito ai servizi comunali ed alla gestione dei relativi organici, al fine di limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali, contemperando tale esigenza con quella che impone di garantire la continuità dell'attività amministrativa e dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Preso atto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla data del 3 dicembre 2020 prevista dalla sopra citata ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 61 del 19/11/2020:

- a) la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici comunali, eccezione fatta per i seguenti servizi essenziali da rendere in presenza previa prenotazione/comunicazione comunque obbligatoria ai relativi recapiti telefonici di fianco indicati:
- UFFICIO DI STATO CIVILE, con prenotazioni al tel. 0932 877032/ o mail statocivile@comune.acate.rg.it pec: statocivile@pec.comune.acate.rg.it
 - **UFFICIO ANAGRAFE, con prenotazioni al tel. 0932 – 877025/ 0932 – 877044/ 0932 – 877033/ 0932 – 877028 o mail anagrafe@comune.acate.rg.it pec: anagrafe@pec.comune.acate.rg.it**
 - CIMITERO COMUNALE, accesso consentito esclusivamente per le sepolture o interventi autorizzati dalla normativa nazionale e regionale Covid' – 19 con prenotazioni al tel. 0932 877078/ o mail ufficiotecnico@comune.acate.rg.it pec: ufficiotecnico@pec.comune.acate.rg.it;
 - POLIZIA MUNICIPALE, con prenotazioni/comunicazioni al tel. 0932 877084/ o mail poliziamunicipale@comune.acate.rg.it pec: poliziamunicipale@pec.comune.acate.rg.it;
 - SERVIZIO IDRICO e SERVIZI MANUTENTIVI, con prenotazioni/comunicazioni al tel. 0932 877078/ o mail ufficiotecnico@comune.acate.rg.it pec: ufficiotecnico@pec.comune.acate.rg.it;
 - PROTOCOLLO COMUNALE, con comunicazioni alla e-mail protocollo@comune.acate.rg.it pec: protocollo@pec.comune.acate.rg.it
- b) che per gli uffici comunali operanti con personale in presenza, l'accesso dell'utenza, comunque da effettuarsi nei modi definiti a seguito delle prenotazioni/comunicazioni, venga garantito in modo individuale, nel rispetto delle misure di protezione individuale e della distanza di almeno un metro, senza assembramenti, secondo quanto previsto da tutte le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid -19;
- c) che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo email o telefonico, agli indirizzi e numeri riportati sul sito istituzionale dell'Ente;

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per ogni forma di pubblicità, nonché alle P.O., per darne comunicazione ai dipendenti comunali e per l'adozione di ogni ulteriore atto gestionale/organizzativo consequenziale.

A norma dell'art 3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione al TAR Catania o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi dell'art.6 del DPR 24.11.1971, n.1199.

Li, 20 novembre 2020

IL SINDACO
Dott. Giovanni Di Natale